



**REGOLAMENTO  
PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE  
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO  
(DAT)**

*Testamento Biologico  
Legge 22 dicembre 2017 n. 2019, art. 4*

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36  
DEL 29/11/2018**

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 10/12/2018 AL 09/01/2019 N.  
1300.**

# INDICE

**ART. 1** – ISTITUZIONE DEL REGISTRO

**ART. 2** – DISPOSIZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO O TESTAMENTO BIOLOGICO

**ART. 3** – REGISTRO DELLE DAT –FINALITA’

**ART. 4** – SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA DAT (INTESTATARIO)

**ART. 5** – FIDUCIARIO

**ART. 6** – MODALITÀ DI DEPOSITO E DI ISCRIZIONE DELLA DAT NEL RELATIVO REGISTRO

**ART. 7** – SOGGETTI CHE POSSONO RITIRARE LA DAT

**ART. 8** – RITIRO

**ART. 9** – “APERTURA” DELLE VOLONTÀ PER TRATTAMENTI SANITARI E PER FINE VITA.

**ART. 10** –INFORMATIVA “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.

Allegato 1 Mod A;

Allegato 2 Mod B;

Allegato 3 Mod C;

Allegato 4) Informativa.

### **ART. 1 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO**

Il Comune di Lesina, nell'ambito della propria autonomia e facoltà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana.

A tal fine istituisce il **Registro Informatico per la raccolta delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)** denominato nel prosieguo anche REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI.

Le direttive anticipate di trattamento sono uno strumento a tutela della persona che consentono al soggetto incapace, di esercitare il suo diritto all'autodeterminazione terapeutica, l'esplicazione della sua personalità e l'inviolabilità della sua libertà individuale. L'anticipata disposizione futura, raccolta e conservata attraverso l'istituto del Registro consente di attuare quel sistema di tutela espresso sul piano del diritto sostanziale dagli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione.

### **ART. 2 – DISPOSIZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO O TESTAMENTO BIOLOGICO**

Con l'espressione Disposizione Anticipata di Trattamento o "*Testamento Biologico*", si fa riferimento ad un documento scritto strettamente personale, contenente la manifestazione di volontà di una persona che, capace di intendere e di volere, indica in anticipo e liberamente i trattamenti sanitari.

Nella DAT la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda il fine vita: la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la inumazione del proprio corpo e ha la finalità di consentire a tutti i cittadini, personali, libere e inviolabili manifestazioni di volontà, circa le scelte di fine vita e il rispetto dell'identità della persona.

### **ART. 3 – REGISTRO DELLE DAT –FINALITA'**

L'iscrizione nominativa e numerata, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto liberamente e nel pieno delle facoltà mentali una dichiarazione anticipata di trattamento, intende garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza delle disposizioni: un'esigenza di certezza che il registro presso il Comune soddisfa (quale testimonianza qualificata) con criteri formali semplici e pratici.

Il Registro non è pubblico e l'iscrizione è gratuita.

#### **ART. 4 – SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA DAT (INTESTATARIO)**

Sono soggetti legittimati a presentare la DAT, nelle forme e secondo le modalità previste dal presente regolamento, gli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Lesina, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire.

La persona che la redige definita **Intestataro**, utilizzando esclusivamente l'apposito, nomina un/a**Fiduciario/a** che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

Il venir meno della situazione di residenza dell'Intestataro non comporta la cancellazione dal Registro.

#### **ART. 5 – FIDUCIARIO**

Il Fiduciario, maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nella DAT, può conoscerne il contenuto della disposizione, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele rappresentazione della volontà dell'Intestataro per le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere.

Il Fiduciario nominato nella DAT è tenuto a rendere edotti i medici curanti dell'esistenza della DAT.

#### **ART. 6 – MODALITÀ DI DEPOSITO E DI ISCRIZIONE DELLA DAT NEL RELATIVO REGISTRO**

I residenti nel Comune di Lesina potranno depositare la propria DAT secondo le seguenti modalità:

La persona interessata può rivolgersi ai Servizi Demografici per avere informazioni ed acquisire la relativa modulistica (disponibile anche all'indirizzo internet del Comune [www.comunelesina.it](http://www.comunelesina.it)). La dichiarazione anticipata di trattamento va redatta utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune e deve essere debitamente compilata dall'Intestataro.

La persona interessata, previo appuntamento con i Responsabili dei Servizi Demografici, per l'iscrizione della DAT, nell'apposito Registro e per la conservazione degli atti, dovrà presentarsi personalmente accompagnato dal Fiduciario esibendo i documenti di riconoscimento in corso di validità.

La DAT firmata dall'Intestataro e dal Fiduciario con allegati i documenti di identità, viene consegnata all'Ufficio in busta chiusa, siglata sui lembi dall'intestataro e dal fiduciario. Il Responsabile comunale, provvede al numerare la busta attribuendo il primo disponibile sul Registro informatico.

L'intestatario e il fiduciario, alla presenza del Responsabile comunale, compilano e sottoscrivono la dichiarazione di atto di notorietà nella quale dichiarano di essere consapevoli dell'avvenuta registrazione della DAT. L'atto di notorietà viene contrassegnato con lo stesso numero di quello attribuito alla "busta chiusa", firmato dal Responsabile dell'Ufficio, protocollato e allegato alla "busta chiusa". Una copia dell'atto di notorietà viene consegnato all'intestatario e al fiduciario.

La "busta chiusa" e la dichiarazione di atto di notorietà in egual modo numerate, vengono archiviate dal Responsabile dell'Ufficio in armadio chiuso a chiave.

#### **ART. 7 – SOGGETTI CHE POSSONO RITIRARE LA DAT**

L'Intestatario;

Il Fiduciario indicato dal Intestatario nella dichiarazione di atto di notorietà qualora il Intestatario sia nell'incapacità di intendere e di volere.

#### **ART. 8 – RITIRO**

L'Intestatario in qualunque momento può ritirare la propria DAT, mediante richiesta al Responsabile dell'Ufficio comunale il quale provvederà ad annotare sul registro l'avvenuto ritiro.

L'Intestatario può modificare la propria DAT in qualunque momento, con la medesima procedura sopra descritta. La nuova DAT modificata, annulla e sostituisce la precedente. Per modifica si intende ad esempio la sostituzione del nominativo del Fiduciario o la variazione delle proprie volontà.

Se entro 5 anni dalla morte certificata dell'Intestatario, il Fiduciario non inoltra richiesta di ritiro della "busta chiusa" contenente la dichiarazione, il Responsabile dell'Ufficio comunale procede alla sua distruzione senza apertura della busta, trascrivendo sul registro l'avvenuta distruzione.

#### **ART. 9 – “APERTURA” DELLE VOLONTÀ PER TRATTAMENTI SANITARI E PER FINE VITA.**

Nel caso in cui si debbano far valere le volontà espresse dall'Intestatario nella DAT, il ritiro della DAT avviene a cura del Fiduciario e a seguito di apposita richiesta.

Il fiduciario accompagnato dal medico curante dell'intestatario, alla presenza del Responsabile dell'Ufficio Comunale, procede all'apertura della "busta chiusa" e al ritiro della DAT. Il Responsabile dell'Ufficio trascrive sul Registro l'avvenuto ritiro.

#### **ART. 10 –INFORMATIVA “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.**

In adempimento agli obblighi di cui al Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati degli interessati è finalizzato al procedimento amministrativo per l'istituzione del Registro dei cittadini che hanno depositato una Disposizione Anticipata di

Trattamento o Testamento Biologico nel Comune di Lesina e delle attività ad esso correlate e conseguenti previste dal suddetto Regolamento.

Il trattamento avviene con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, secondo principi e modalità volti ad assicurare la certezza del dato immesso, la sicurezza del dato raccolto, la correttezza formale e garanzia dei dati immessi e prodotti.

Il conferimento dei dati come previsto dal Regolamento è obbligatorio per il corretto sviluppo degli ulteriori adempimenti procedurali.

Il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l'impossibilità di procedere alla definizione del procedimento;

I dati conferiti saranno trattati dagli incaricati dal Comune secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza ed i dati dell'interessato. Oltre a soggetti a cui la facoltà di accedere sia riconosciuta da disposizioni di legge o regolamentari, i dati potranno essere portati a conoscenza esclusivamente delle figure individuate dal/la Intestatario nella dichiarazione depositata e registrata. I dati personali conferiti con la presente dichiarazione non saranno oggetto di diffusione.

L' Intestatario può esercitare i diritti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc).

La richiesta di cancellazione dei dati comporta l'annullamento dell'annotazione nel Registro.

Il titolare e responsabile del Registro delle DAT è il Comune di Lesina, P.zza Aldo Moro n. 1 - 71010 Lesina (FG).